

**SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**  
**Servizio Infrazioni edilizie e condoni**

**DETERMINAZIONE N. 34 DEL 04/10/2016**

**OGGETTO:** *Ricorso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. 5105/2006 - Sez. IV - Appello sentenza TAR Toscana n 2038/2005. Incarico di patrocinio legale.*

**IL DIRIGENTE DEL**  
**SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Richiamato l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente relativo alle competenze dirigenziali;

Preso atto che:

- con sentenza del TAR Toscana n. 2038 depositata il 3 Maggio 2005 è stato dichiarato inammissibile il ricorso R.G. 2058/2001 proposto dalla società (...omissis...), volto ad ottenere, in sintesi, l'accertamento dell'entità dei contributi previsti per il rilascio di autorizzazione edilizia, l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di esecuzione diretta di interventi di miglioramento ambientale, nonché la condanna dell'Amministrazione alla restituzione del contributo non dovuto;
- con ricorso in appello al Consiglio di Stato del 31.05.2006 la società ha chiesto l'annullamento e riforma della citata sentenza del TAR n. 2038/2005 e, con determinazione n. 154/2006 del Dirigente del Settore Affari Legali, è stato individuato l'Avv. Giuseppe Barontini, all'epoca Dirigente interno al Comune di Scandicci e attualmente collocato a riposo, quale legale cui conferire il mandato per la rappresentanza processuale dell'Amministrazione Comunale;

Rilevato che il suddetto legale, ricevuto il mandato alle liti da parte del Sindaco pro tempore, si è già costituito innanzi al Consiglio di Stato nell'appello in oggetto;

Appreso dall'avv. Barontini che il Consiglio di Stato ha fissato l'udienza pubblica per la discussione dell'appello in data 01.12.2016 e che, dunque, si rende necessario individuare il legale che assista processualmente il Comune di Scandicci;

Vista la mail trasmessa all'Avvocatura Comunale dall'Avv. Barontini in data 19.09.2016, registrata al protocollo n. 43770/16, ove lo stesso fa presente che il termine per il deposito di eventuali documenti e della memoria difensiva è rispettivamente di 40 e di 30 giorni liberi prima dell'udienza del 1 Dicembre 2016;

Preso atto che con tale nota il professionista ha trasmesso il preventivo, poi corretto con nuovo preventivo inviato con mail del 28.09.2016, prot. n. 44065, al cui dettaglio integralmente ci si riporta, per la causa de qua, che prevede € 3.500,00 per onorari, oltre a € 350,00 per spese, €

577,50 per spese generali 15%, € 177,10 per CAP e € 1.013,01 per IVA, per un totale generale di € 5.617,01;

Rilevato che con tale nota del 28.09.2016 il professionista ha inviato anche atto di quietanza della sua polizza professionale;

Considerato, come precisato dall'Avv. Barontini, che non si rende necessario un nuovo mandato in quanto il Comune si è già costituito per suo tramite, e che non è dovuta alcuna ulteriore spesa di domiciliazione, dal momento che il professionista si farà personalmente carico di tutti gli adempimenti necessari;

Considerato, inoltre, che:

- in primo grado l'Amministrazione Comunale è stata difesa con esito favorevole dall'Avv. Giuseppe Barontini, già responsabile dell'Avvocatura Comunale, il quale, pertanto, ha una conoscenza approfondita della causa;
- in secondo grado, come sopra esposto, il Comune di Scandicci si è già costituito innanzi al Consiglio di Stato con l'Avv. Barontini, professionista che gode della massima fiducia da parte dell'Amministrazione (cfr. Deliberazione Giunta Comunale n. 236/2010);

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 17 del nuovo Codice degli Appalti pubblici, di cui al D. L.vo 50/2016, che prevede che le disposizioni dello stesso Codice non si applicano ai servizi legali ivi elencati, tra cui la rappresentanza legale, e visti i principi di cui all'art. 4 relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi;

Considerato che il preventivo presentato dall'Avv. Barontini appare congruo, e ritenuto utile, opportuno e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi dell'assistenza dell'Avv. Barontini anche per il secondo grado di giudizio, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha del contenzioso, avendo seguito per il Comune il primo grado di giudizio, conclusosi con esito favorevole;

Ritenuto pertanto opportuno, anche al fine di assicurare una continuità difensiva, individuare l'Avv. Giuseppe Barontini quale legale cui conferire la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale di Scandicci nel suindicato giudizio innanzi al Consiglio di Stato, anche alla luce dei principi di efficacia, efficienza e congruità degli atti amministrativi rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, al fine di non aggravare il procedimento di affidamento dell'incarico;

Vista la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dei lavori, servizi e forniture (c.d. AVCP) n. 4 del 7 luglio 2011 concernente "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136", ove, al punto 4.3 in merito ai servizi legali, si afferma che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, è da ritenersi inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale;

Preso atto che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (c.d. ANAC) ribadisce (nelle sezione faq del proprio sito web) che i contratti di patrocinio legale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità;

Visto il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari;

Precisato che gli atti volti alla identificazione del procedimento giudiziario di cui trattasi sono conservati presso l'Ufficio Avvocatura Comunale, al fine di rispettare le citate linee guida del

Garante Privacy (rif. Ufficio Avvocatura n. 332/2013);

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.05.2016 "Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016-2018 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018. Approvazione", nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 31.05.2016 "Piano esecutivo di gestione 2016-2018: Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance e Obiettivi strategici - Anno 2016. Approvazione";

#### DETERMINA

- 1) Di confermare e, comunque, per quanto occorrer possa, di conferire l'incarico per la rappresentanza e la difesa processuale dell'Amministrazione Comunale di Scandicci all'Avv. Giuseppe Barontini, C.F. BRNGPP46D16G822B, nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato di cui in premessa (Sez. IV r.g. 5105/06).
- 2) Di dare altresì atto che l'impegno spesa occorrente per l'incarico di cui sopra verrà assunto con apposito atto da parte della responsabile del servizio Avvocatura Comunale, a cui è assegnato il capitolo di competenza.
- 3) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL**

#### **SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA**

*Arch. Lorenzo Paoli*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs.  
82/2005, e norme collegate